

## **TI\_GERICHTE 30.2022.18 vom 22. September 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2022.18\\_d20200922](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.18_d20200922)

FR: TI\_GERICHTE 30.2022.18 du 22 septembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 30.2022.18 del 22 settembre 2020

### **Regeste**

Contributi dovuti da indipendente per '19. Tassazioni fiscali sono determinanti. Contributi calcolati su utile netto annuo stabilito fiscalmente. La tavola scalare determina aliquota contributiva da applicare al reddito. Aliquota varia in base al reddito. Stralcio dalla categoria degli indipendenti

### **Erwägungen**

#### **E. 36**

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b). 2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio. 2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS). Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS). Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio

investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantionali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS). Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. Va ancora rammentato che, a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

2.4. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, *Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV*, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, *Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)*, ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a). 2.5. Il ricorrente si è lamentato che l'importo del reddito da attività indipendente sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per il 2019 è errato, dovendo ritenere la metà (Fr. 17'500) del reddito accertato dall'autorità fiscale (Fr. 35'000), visto che il periodo di assoggettamento contributivo come indipendente va dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. La tesi dell'assicurato non può essere seguita. Infatti, l'art. 22 cpv. 2 OAVS prevede che i contributi sono calcolati sul reddito dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e per l'anno 2019 l'autorità fiscale ha stabilito che l'assicurato ha conseguito un utile netto di Fr. 35'000.-. Egli ha riconosciuto di essere stato tassato su questo importo perciò, visto che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolati per le casse (art. 23 cpv. 4 OAVS), è a buon diritto che la Cassa CO 1 si è fondata sul reddito di Fr. 35'000.- per determinare i contributi dovuti nel 2019. La circostanza che il periodo di contribuzione è di sei mesi, e non di un anno, nulla muta nel risultato. Va infatti evidenziato che l'autorità fiscale ha accertato in Fr. 35'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente conseguito dall'assicurato durante l'intero anno 2019, ossia da gennaio a dicembre, periodo che corrisponde all'anno fiscale di assoggettamento. Tuttavia, poiché l'interessato ha iniziato la sua attività lavorativa come indipendente il 1° luglio 2019, tanto che, come tale, da quel giorno è stato affiliato nella categoria degli indipendenti (doc. 37), significa che egli ha conseguito il reddito netto di Fr. 35'000.-, per il quale è stato tassato fiscalmente, unicamente nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. Considerato poi che per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione (art. 22 cpv. 2 OAVS), e che il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS), il reddito determinante di Fr. 35'000.- ritenuto dalla Cassa CO 1 per fissare i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente, seppure soltanto per i predetti sei mesi, è senza dubbio corretto. 2.6. Il ricorrente ha inoltre contestato l'aliquota contributiva del 6,309% che la Cassa ha applicato il 23 giugno 2022 al reddito netto di Fr. 35'000.-, lamentando che nella prima decisione del 22 settembre 2020 (doc. A11) essa aveva invece calcolato i contributi dovuti sul reddito di Fr. 20'000.- considerando un tasso di contribuzione del 5,320%. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore nel 2019, anno di contribuzione in oggetto, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56 900 franchi, ma è almeno di 9500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale. All'art. 21 OAVS, correttamente citato dal ricorrente, il Consiglio federale ha allestito la tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che varia in funzione del reddito dell'attività lucrativa conseguito dagli assicurati. Per un reddito annuo dell'attività lucrativa di almeno Fr. 17'300.-, ma inferiore a Fr. 20'900.-, il tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa era, nel 2019, del 4,3. Per un reddito di almeno Fr. 32'900.-, ma inferiore a Fr. 35'300.-, il tasso di contribuzione era del 5,1. Non è dunque possibile, per dei redditi differenti appartenenti a due fasce diverse di reddito, che l'aliquota contributiva sia la medesima. Ne discende che è perciò corretto che quando la Cassa di compensazione ha fissato provvisoriamente i contributi dovuti dall'assicurato nel 2019 calcolandoli sulla metà del reddito annuo presumibile che egli avrebbe conseguito nel 2019, dato che il periodo contributivo equivaleva al secondo

semestre dell'anno, essa si sia basata sul tasso contributivo del 4,3% riferito al reddito di Fr. 20'000.-. Quando poi, nel 2022, è venuta a sapere che l'autorità fiscale ha stabilito in Fr. 35'000.- l'utile netto da attività lucrativa indipendente per l'anno 2019, è a buon diritto che con la decisione del 23 giugno 2022 la Cassa ha stabilito in via definitiva i contributi utilizzando il tasso del 5,1%. Il TCA rileva che questi tassi si riferiscono, però, al solo contributo dovuto in ambito AVS, mentre i contributi che gli indipendenti sono tenuti a versare sull'utile netto conseguito concernono anche, come figura sulla decisione del 23 giugno 2022, l'assicurazione invalidità e l'indennità per perdita di guadagno. Si ha così che l'art. 1bis cpv. 1 OAI stabilisce il tasso del contributo in percentuale del reddito da attività lucrativa nello 0,772 per il reddito di Fr. 20'000.- rispettivamente nello 0,915 per il reddito di Fr. 35'000.-. A sua volta, l'art. 36 cpv. 1 OIPG fissa queste aliquote nello 0,248% rispettivamente nello 0,294%, sempre per l'anno 2019. La somma di queste aliquote dà un tasso di contribuzione complessivo per i contributi personali AVS/AI/IPG del 5,320% sul reddito di Fr. 20'000.-, su cui nel 2020 l'amministrazione ha stabilito provvisoriamente i contributi a carico dell'assicurato e del 6,309% sul reddito di Fr. 35'000.-, su cui nel 2022 ha fissato in via definitiva detti contributi. Di conseguenza, i contributi di Fr. 2'690,70 calcolati il 23 giugno 2022 dalla Cassa di compensazione sul reddito da indipendente di Fr. 35'000.- tenendo conto di una percentuale del 6,309% per i contributi AVS/AI/IPG, dell'1,1% per i contributi CAF, dello 0,153% per i contributi AFI e del 2% per le spese amministrative, vanno integralmente confermati. 2.7. Infine, va pure respinta la contestazione relativa alla chiusura del conto indipendente del ricorrente. Il 7 gennaio 2020 l'assicurato è stato vittima di un infortunio professionale che l'ha reso inabile al lavoro al 100% per un lungo periodo, tanto che al momento dell'introduzione del ricorso non aveva ancora ripreso a svolgere la sua attività lucrativa. Egli ha affermato che la sua tassazione fiscale, cresciuta in giudicato, indica che è stato tassato nel 2020 e nel 2021 per un reddito di Fr. 60'225.-, a comprova che la Cassa ha erroneamente ritenuto che non vi fosse motivo per non mantenere l'affiliazione quale indipendente. Infatti, la sua attività è sospesa, e non cessata, perciò l'interessato ha chiesto di riaprire il conto indipendente fino a quando non sarà chiarita la sua situazione dal profilo medico-assicurativo. La Cassa di compensazione ha osservato che l'importo di Fr. 60'225.- per cui è stato tassato fiscalmente negli anni 2020 e 2021 non si riferisce all'utile da attività indipendente del ricorrente, ma alle indennità che ha ricevuto a seguito dell'infortunio. Infatti, nella sua notifica di tassazione non figura nessuna voce a titolo di reddito da attività indipendente. Il ricorrente non ha smentito questo assunto e non ha comprovato il contrario, perciò non v'è motivo di dubitare di quanto affermato dalla Cassa di compensazione. D'altronde, è lo stesso assicurato che nel corso del 2021 (docc. 20, 21, 22 e 24) ha più volte comunicato all'amministrazione di essere in malattia e di percepire da gennaio 2020 un'indennità giornaliera di Fr. 165.-. Ciò significa che egli non ha conseguito alcun reddito da attività indipendente e che dunque non può essere stato tassato su un utile conseguito in quanto tale, ma sulle indennità giornaliere ricevute dall'assicuratore infortuni. La cifra di Fr. 60'225.- su cui il ricorrente ha indicato di essere stato tassato corrisponde, infatti, alle indennità giornaliere annue percepite durante il 2020 e il 2021 (Fr. 165 x 365 giorni). Così stando le cose, un'affiliazione come indipendente non aveva ragione di sussistere per gli anni 2020 e 2021, non essendo l'assicurato più attivo come lavoratore indipendente. Lo stralcio da questa categoria per il 31 dicembre 2019 deve dunque essere tutelato, indipendentemente dall'esito delle procedure medico-assicurative che sarebbero ancora in atto, siccome ininfluenti dal profilo dell'assoggettamento AVS/AI/IPG. 2.8. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione su

opposizione impugnata integralmente confermata. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.